

REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE E DI ACCESSO AL SERVIZIO DI PRE SCUOLA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per l'organizzazione del servizio di pre scuola in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa; disciplina inoltre i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione del servizio allo scopo di garantire un sistema imparziale di applicazione delle procedure inerenti l'accesso e l'erogazione dello stesso.
2. Il servizio di pre scuola, essendo rivolto a conciliare gli orari lavorativi dei familiari con quelli delle attività didattiche, deve sostanzialmente realizzare un equilibrio fra i costi necessari per l'organizzazione e la gestione e gli introiti derivanti dalle tariffe.

Art. 2 Modalità

1. Il servizio di pre scuola consiste, per gli alunni iscritti al servizio, nella possibilità di accedere ai locali scolastici in orario antecedente l'inizio delle attività didattiche.
2. Durante il tempo del pre scuola il Comune assicura la vigilanza sugli alunni mediante addetti appositamente incaricati, fino all'inizio delle attività didattiche.
3. Il rapporto numerico fra bambini ed addetti è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale secondo quanto indicato al successivo art. 8.1.

Art. 3 Iscrizioni

1. L'iscrizione al servizio è annuale e va effettuata dal 1° aprile al 31 maggio di ogni anno solare presso l'Ufficio servizi scolastici/Centro per le famiglie, mediante compilazione di apposito modulo predisposto. In via transitoria e solo per le iscrizioni al servizio di pre scuola per l'a.s. 2011-12, il termine per la presentazione delle domande è posticipato al 30 giugno 2011.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale accettare domande di iscrizione pervenute fuori termine o durante l'anno scolastico: in tal caso costruirà elemento di valutazione essenziale il mantenimento del rapporto ottimale bambini/addetti di cui al successivo art. 8.1.

Art. 4 Regime tariffario

1. La fruizione del servizio di pre scuola comporta il pagamento della tariffa determinata dai competenti organi della Amministrazione Comunale.
2. La tariffa è relativa a due periodi dell'anno scolastico:
 - a. Dall'inizio dell'anno scolastico fino a tutto il mese di gennaio;
 - b. Dal mese di febbraio fino al termine dell'anno scolastico.
3. La tariffa dovrà essere corrisposta prima dell'inizio di ognuno dei periodi indicati.
4. Nel caso in cui l'alunno iscritto al servizio non intenda usufruire anche del secondo periodo, dovrà esserne data formale comunicazione al Comune entro il mese di dicembre; diversamente l'alunno sarà automaticamente considerato iscritto fino al termine dell'anno scolastico e dovrà corrispondere interamente la tariffa prevista.

5. Nessuna riduzione tariffaria è dovuta per iscrizioni ritardate o rinunce anticipate rispetto all'inizio ed al termine di ogni periodo.
6. Il servizio di riscossione delle tariffe relative al servizio di pre scuola è assunto dal Servizio Entrate. A tal fine l'Ufficio Servizi Scolastici fornisce le informazioni e i dati necessari al regolare svolgimento del servizio.
7. La gestione della bollettazione e delle riscossioni relative al servizio di pre scuola è effettuata dal Servizio Entrate sulla base di informazioni e dati forniti dall'Ufficio Servizi Scolastici.
8. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 7 c. 1 lett. a), b), c) e d) del regolamento per la disciplina delle entrate patrimoniali ed alle scadenze riportate sull'avviso.
9. In caso di ritardato pagamento l'importo sarà gravato di un supplemento di esazione pari al:
 - 0,5% se il pagamento è effettuato entro 8 giorni dalla scadenza;
 - 1% se il pagamento è effettuato oltre 8 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 3% se il pagamento è effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo delle somme dovute ai sensi della vigente normativa.

Non si effettua il versamento dell'importo dovuto qualora questo sia pari o inferiore a 5 euro.

Art. 5 Norme comportamentali

1. Durante il tempo del pre scuola gli utenti devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti degli assistenti e dei compagni.

Art. 6 Sanzioni

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente articolo 5, l'Amministrazione Comunale può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte degli assistenti con avviso informale alla famiglia;
 - b) avviso formale alla famiglia del comportamento non corretto;
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
 - d) interruzione definitiva dall'utilizzo del servizio qualora permanga il comportamento non corretto.
2. L'applicazione di uno dei provvedimenti indicati alle lettere c-d del punto precedente non comporta la restituzione della tariffa corrisposta né esonera dall'obbligo di corrisponderla qualora non ancora versata.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali è stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma.
4. E' altresì facoltà della Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro che non siano in regola con i pagamenti delle tariffe dell'anno precedente.

Art. 7 Responsabilità

1. Gli esercenti la patria potestà sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti per fatto proprio o per negligenza a terzi, a se stessi ed agli arredi e locali scolastici.
2. Per la responsabilità dell'Amministrazione Comunale si rinvia alla normativa contenuta nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Art. 8 Organizzazione del servizio

1. Sulla scorta delle domande pervenute entro i termini indicati all'art. 3.1, la Giunta Comunale, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, provvede a:
 - a. Individuare i plessi scolastici nei quali sia attivabile il servizio di pre scuola, avendo come riferimento orientativo un numero di iscritti non inferiore a 8;
 - b. Individuare il rapporto ottimale fra bambini ed addetti, considerando la numerosità ed il diverso tempo di permanenza nel servizio di pre scuola da parte degli alunni utenti esclusivi e di quelli provenienti dal trasporto scolastico.
2. Costituisce elemento essenziale per le suddette valutazioni da parte della Giunta Comunale, il mantenimento dell'equilibrio fra costi e ricavi di cui all'art. 1.2.